



N. 107 - marzo 2016

## Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 - Atto del Governo n. 276

### I presupposti normativi

Il **comma 334** della legge [23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015) prevede la **revisione**, con **decreto interministeriale**, di **criteri e parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una **riduzione** del **numero di posti** e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

In particolare, il **comma 334** dispone che con **decreto interministeriale** MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla **revisione di criteri e parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale **ATA**.

L'obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall'a.s. 2015-2016:

- una **riduzione** del numero di **posti** pari a **2.020 unità**;
- una riduzione di spesa pari ad **€ 50,7 milioni** (in base al **comma 336**, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad **€ 16,9 milioni**).

La rideterminazione è collegata al processo di **digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche**, per il quale il **comma 335** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è corredata da una **clausola di salvaguardia**. Infatti, il **comma 336** prevede che, in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR.

I criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA sono stati definiti - a seguito della previsione di revisione recata dall'articolo 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), finalizzata a conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza della dotazione organica determinata per l'a.s. 2007/2008 e ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 2, commi 411 e 412, della L. 244/2007 - dal regolamento emanato con [D.P.R. n. 119/2009](#).

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 119/2009 ha previsto che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale in base ai criteri da esso previsti e secondo i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

L'articolo 4 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di **collaboratori scolastici** sono assicurati, in tutto o in parte, da **personale esterno** all'amministrazione, è **indisponibile**, a

qualsiasi titolo, il **25% dei posti** del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del **personale già addetto ai lavori socialmente utili**, impegnato nelle istituzioni scolastiche in **compiti di carattere amministrativo e tecnico**, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente **accantonamento** di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al **50%**.

In seguito, l'**articolo 19, comma 7**, del **D.L. n. 98/2011** (L. n. 111/2011) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico, stabilendo che, a decorrere **dall'a.s. 2012/2013**, le **dotazioni organiche** del personale educativo ed ATA **non devono superare la consistenza** delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'**a.s. 2011/2012** (pari, per il personale ATA, in base al D.I. 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità).

Lo [schema di decreto](#) relativo alla dotazione degli organici di diritto del personale ATA per l'a.s. 2014/2015 – trasmesso dal MIUR ai dirigenti generali degli USR e ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali con [nota 6278 del 20 giugno 2014](#) - indica, in particolare alla [tab. A](#), una consistenza di **205.554 unità**.

Si ricorda altresì che l'**articolo 19, comma 10**, dello stesso **D.L. n. 98/2011** (L. n. 111/2011), recante interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della L. n. 448/2001 (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il **parere** delle competenti **Commissioni parlamentari** deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica i **parametri** per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA.

### Il contenuto dello schema di decreto

Lo schema di decreto reca il regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico

2015/2016. Esso consta di **tre articoli** nonché delle **tabelle** allegate **1, 2, 3/A, 3/B e 3/C**, che ne costituiscono parte integrante.

L'**articolo 1** indica l'oggetto del regolamento, che consiste nella revisione dei criteri e dei parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola con la finalità di conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (su cui v. sopra), una riduzione del numero dei posti in organico e una diminuzione della spesa di personale.

L'**articolo 2** indica l'ammontare numerico della riduzione, quantificato dal citato articolo 1, comma 334, della legge n. 190 del 2014, in 2020 unità, e del corrispondente risparmio di spesa, indicato in 50,7 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, si prevede che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale A.T.A. sia determinata annualmente per l'anno scolastico 2015/2016 e con cadenza triennale, salva eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C allegate allo schema di decreto in esame, del quale costituiscono parte integrante.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, «dovendo lo stesso trovare concreta applicazione a decorrere dal 1° settembre 2015», secondo quanto affermato nella relazione illustrativa.

Le **tabelle 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C**, allegate al regolamento, ne costituiscono parte integrante e indicano analiticamente i criteri e i parametri di calcolo delle dotazioni organiche del personale A.T.A. della scuola distinti per ordine e grado di scuola.

In particolare:

la **tabella 1** riguarda i circoli didattici, le scuole secondarie di I grado e gli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;

la **tabella 2** concerne le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado;

la **tabella 3/A** attiene ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, alle scuole e agli istituti annessi alle istituzioni educative (in presenza di soli convittori);

la **tabella 3/B** riguarda i convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative (in presenza di soli semiconvittori);

la **tabella 3/C** ha per oggetto i convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato, scuole e istituti annessi alle istituzioni educative (in presenza di convittori e semiconvittori).

Ciascuna tabella è corredata da una o più note contenenti norme di dettaglio in merito ai criteri di determinazione degli organici ivi specificamente considerati.

Le predette tabelle sostituiscono quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (su cui vedi sopra).

In particolare, la tabella 1, distinguendo tra il profilo degli **assistenti amministrativi** e quello dei **collaboratori scolastici**, definisce l'organico ATA dei circoli didattici, degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi. La tabella 2, ugualmente distinguendo tra assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, definisce l'organico ATA delle scuole secondarie di secondo grado in funzione della complessità della scuola, determinata sulla base del numero degli alunni e delle sedi.

In base alla relazione tecnica, si realizzerà, con la proposta revisione delle progressioni per gli **assistenti amministrativi**, una riduzione complessiva di **1.165** unità e al contempo si verificherà una riduzione di spesa pari a 30.625.671 euro.

Per quanto riguarda la revisione dei parametri di calcolo dell'organico dei **collaboratori scolastici**, agli attuali fattori che contribuiscono alla definizione dello stesso (numero degli alunni e numero delle sedi), è stato aggiunto anche il numero degli alunni disabili.

In particolare, secondo le note *i*) relative, rispettivamente, alle tabelle 1 e 2, per ogni gruppo di

40 alunni disabili, a partire dal quarantunesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di II grado, il numero dei collaboratori scolastici **aumenta di una unità**, nel rispetto del contingente dei posti assegnati ai sensi delle citate tabelle 1 e 2.

Sullo specifico punto, secondo la relazione illustrativa, «i criteri e parametri stabiliti dallo schema di regolamento rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112». Si tratta in particolare del comma 1 dell'articolo citato, il quale prevede che ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

L'introduzione del nuovo criterio di calcolo comporta un incremento di posti pari a - in base alla relazione tecnica - 1.043 posti di collaboratore scolastico: tale incremento è però interamente compensato dalla riduzione di posti di organico per i collaboratori scolastici derivante dalla revisione delle progressioni di cui alle tabelle 1 e 2, con una riduzione complessiva finale di **855** posti. La riduzione di spesa prevista è pari 20.076.888 euro.

### I pareri espressi sullo schema di decreto

Il **Consiglio di Stato** (Sezione consultiva per gli atti normativi) ha osservato - nel parere reso nell'adunanza di Sezione del 19 novembre 2015 - che il provvedimento, pur facendo riferimento a riduzioni di personale ATA e relativi risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, giunge alla sua definizione quando il predetto anno scolastico «è già evidentemente in corso» e non ha quindi ritenuto sufficiente l'inserimento della norma (di cui all'articolo 3 dello schema) concernente l'entrata in vigore urgente del provvedimento, in deroga all'ordinario termine di *vacatio*. Ha inoltre rilevato che il Miur avrebbe dovuto fronteggiare il problema,

con i necessari accorgimenti e, se del caso, aggiustamenti del testo, a meno che la riduzione di personale prospettata già per l'anno scolastico in corso non costituisse «una mera "fotografia" della situazione dell' organico di fatto». Del resto - prosegue il Consiglio di Stato - nella stessa relazione illustrativa si fa riferimento alla necessità che le disposizioni del decreto debbano "trovare concreta applicazione a decorrere dal 1° settembre 2015". Nel prendere atto, inoltre, della valutazione di merito effettuata dal Miur in ordine ai profili professionali ed alla tipologia di istituti scolastici dove far concentrare, in maniera più significativa, i tagli di personale da realizzarsi comunque ai sensi della legge vigente, il Consiglio di Stato ha reputato degne di considerazione le motivazioni che hanno portato la **Conferenza Unificata** ad esprimersi (nella seduta del 1° ottobre 2015) in termini negativi sul provvedimento, «e questo per quanto concerne sia le osservazioni critiche circa l'insufficiente chiarezza dei criteri di riparto che, non da ultimo, l'evidente (e condivisibile) preoccupazione che la riduzione dei collaboratori scolastici possa riverberarsi in senso negativo (e troppo gravoso per le Amministrazioni locali) sul livello e la qualità dell'assistenza e del sostegno in favore degli alunni diversamente abili».

È stato quindi rilevato dal medesimo Consiglio di Stato «un certo squilibrio nel riparto della riduzione dei profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico tra gli istituti di primo grado e quelli di secondo grado, che si ritiene risponda ad una precisa logica, allo stato però non chiaramente comprensibile».

Esso ha infine espresso parere favorevole, pur facendo salve le osservazioni sopra riportate e pertanto condizionatamente alla risoluzione dei problemi evidenziati.

#### L'ultima nota breve:

*[A.S. n. 2233, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"\(n. 106 - febbraio 2016\)](#)*

#### nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)